



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 16/06/2023



**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2022
N. 171"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

il progetto di legge "Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 n.171", viene presentato ai sensi dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

La presente variazione al bilancio rappresenta sostanzialmente una variazione tecnica, recante i principali adeguamenti a livello di entrate ed uscite di alcuni capitoli di bilancio che, allo stato attuale, sulla base delle evidenze numeriche ed dell'andamento dell'anno in corso, hanno registrato variazioni significative rispetto alle originarie stime previsionali.

Si deve rilevare che l'andamento delle entrate tributarie anche nel 2023 sta confermando il trend positivo e di crescita, già rilevato, nel 2022.

Seppure l'accertamento delle entrate e rimborsi fiscali del 2022 non sia definitivo, in quanto ancora devono essere presentate le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni dei rimborsi monofase all'esportazione, si rileva che il dato ad oggi disponibile sull'andamento dell'imposta sulle importazioni, che come già detto in passato possiamo definire il nostro "termometro" economico e sistemico, in particolare dell'import/export, è estremamente confortante e testimonia una crescita rilevante del 2022, ben oltre le previsioni a suo tempo fatte, che ad oggi si conferma ed attesta stabile anche nei primi mesi del 2023, al netto anche della spinta inflattiva.

Pertanto in questa variazione di bilancio sono stati apportati i relativi adeguamenti in entrata sul capitolo 260 dell'imposta sulle importazioni, avvicinandolo all'accertato 2022 e di contro è stato adeguato il capitolo speculare in uscita 1-3-2890 relativo ai rimborsi monofase all'esportazione, mantenendo comunque una valutazione incentrata sulla prudenza.

Un altro dato ad oggi molto positivo, che conferma le previsioni e stime già effettuate, è rappresentato dall'ammontare delle entrate nei primi mesi del 2023, dell'imposta speciale sui prodotti petroliferi, di cui al capitolo 280.

Come è noto inoltre, dal 1 aprile 2023 è stata riportata a livelli ordinari l'imposta speciale sui prodotti petroliferi (accisa) dopo circa un anno di interventi posti in essere dell'Esecutivo, volti alla riduzione della stessa per mitigare e contrastare l'aumento continuo ed oscillante dei prodotti energetici (benzina e gasolio) ed essere allineati con i sostegni concessi nel settore dalla vicina Italia. Dal mese di aprile 2023 con il ripristino delle accise ordinarie e non più ridotte, unitamente al provvedimento di ricarica SmaC per ogni litro acquistato, riportata a 0,15 centesimi di euro, si è registrato un consistente incremento dei litri venduti e delle imposte, sia speciale che monofase liquidate, con cifre superiori al 2021 ed anche al periodo ante pandemia ossia al 2019; a testimonianza che il settore vendita carburanti rappresenta un settore molto importante collegato anche alla presenza turistica, che continua a contribuire positivamente sul bilancio dello Stato con consistenti entrate.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Deve evidenziarsi che anche i proventi dai giochi ex Legge 25 luglio 2000 n.67 sono in aumento e pertanto è stato previsto nel relativo capitolo 85 in entrata un aumento di euro 500.000,00 rispetto alle precedenti previsioni di bilancio di cui alla Legge n.171/2022. Al riguardo inoltre con riferimento alla Società Giochi del Titano S.p.A. si fa presente che il Governo ha intenzione di acquisire la piena e totale proprietà della stessa, e all'articolo 9 del presente progetto di legge è prevista apposita disposizione.

Parimenti è stato registrato ed apportato l'allineamento del capitolo relativo alla sanatoria edilizia, i cui termini di adesione scadevano lo scorso marzo; i pertinenti capitoli, evidenziano infatti maggiori accertamenti rispetto alle previsioni.

Altresi l'effettuazione del *rollover* del bond estero, eseguita nel mese di maggio u.s., ha consentito di rimborsare in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria buona parte del bond internazionale, emesso nel febbraio 2021, e di conseguenza di decurtare il capitolo in uscita 1-3-2425 per gli interessi residui.

Infine, sono state effettuate delle modifiche di adeguamenti in altri capitoli del bilancio 2023, anche in riferimento alle uscite, ma trattasi di adeguamenti che si possono definire ordinari, non di particolare impatto o rilievo finanziario, ossia di gestione corrente.

Ne deriva con questa variazione di bilancio in prima lettura, in sostanza, un consistente miglioramento del risparmio pubblico inteso quale saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, che è pressoché in pareggio, mentre il disavanzo complessivo passa da circa euro 20.600.000,00 della previsione di bilancio di cui alla Legge 23 dicembre 2022 n.171 a circa euro 7.700.000,00.

Resta comunque inteso che il Governo, come ha sempre fatto, intende seguire criteri e meccanismi di prudenza nelle stime e previsioni, ed a maggior ragione in questo momento di spinta inflattiva ancora persistente.

Si precisa inoltre, che sono in corso le verifiche con gli Enti ed Aziende Pubbliche per valutare la necessità di una variazione dei relativi bilanci previsionali e, qualora vi siano le esigenze, saranno portati in fase di seconda lettura.

Di seguito la disamina del progetto di legge.

L'articolo 1 ha adeguato l'importo complessivo per i convenzionamenti agevolati per l'agricoltura, portandolo da euro 1.900.000,00 ad euro 2.500.000,00.

L'articolo 2 è un articolo tecnico-contabile, ai commi 1 e 2 sono state specificate le operazioni contabili da effettuare sul bilancio dello Stato relative ai crediti vantati dall'Ecc.ma Camera a titolo di confisca giacenti nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A e convertiti in titoli del debito pubblico. Al comma 3 invece, sono state specificate le disposizioni per la contabilizzazione della distribuzione delle riserve della Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A consistenti in titoli di debito pubblico di cui all'articolo 3 della Legge 24 giugno 2022 n.94, al Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.168 e al Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.169.

Con l'articolo 3 sono state prorogate alcune disposizioni di cui agli articoli 10 e 4 della Legge n.171/2022; in particolare sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 i termini per l'adozione di decreti delegati in riferimento ai commi 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 33 e 38 dell'articolo 10 ed il comma 20 dell'articolo 4, inoltre sono stati prorogati sempre al 31 dicembre 2023 i termini delle disposizioni di cui ai commi 8, 22 e 27 sempre del predetto articolo 4. Inoltre, sono state previste delle deleghe da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023 per



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

disciplinare rispettivamente: il condominio; dare attuazione all'accordo tra Governo ed Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego (CCLPI) per il triennio 2022-2024; regolare la materia e le attività che operano con le tecnologie basate sui registri distribuiti; disciplinare la manutenzione degli impianti elettrici per l'illuminazione votiva dei cimiteri intervenendo altresì sulle operazioni straordinarie di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139, al fine di razionalizzare la gestione degli spazi cimiteriali, in un'ottica di funzionalità e di equità sulle varie tipologie di sepoltura; introdurre incentivi a carattere edilizio ed economico sempre per favorire l'efficientamento energetico e sismico; la protezione del marchio "made in San Marino" e relativi marchi correlati; apportare modifiche alla Legge n.191/2011 (Fondiss), sulla base delle seguenti linee guida: revisione della struttura e della governance per la gestione dell'attivo del Fondo destinato alle prestazioni, revisione della gestione diversificata dell'attivo del predetto Fondo, attribuzione delle funzioni di vigilanza e del servizio di banca depositaria e istituzione del veicolo pubblico. Inoltre ai commi 9 e 10 sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 i termini per l'adozione dei decreti delegati di cui agli articoli 28 e 39 della riforma previdenziale di cui alla Legge 29 Novembre 2022 n.157 e agli articoli 21 e 30 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 relativa alla riforma delle norme relative all'occupazione. Con il comma 11 è stata prevista la delega per adottare entro dicembre 2023 un decreto per la tutela dei crediti tributari e infine, con il comma 12, è prevista l'adozione di un decreto delegato per trasformare l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima da ente pubblico a società per azioni a totale partecipazione pubblica.

All'articolo 4 è stata apportata una modifica alla Legge 29 luglio 2013 n.100, in particolare all'articolo 15 della predetta Legge, relativamente al trasferimento, dietro richiesta di assistenza giudiziaria, di somme oggetto di confische ad altri Stati.

Con l'articolo 5 invece sono state apportate modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche sull'Esattoria, in particolare vengono modificati gli articoli 5 e 34 della predetta Legge; mentre con l'articolo 6 sono previste norme per una definizione agevolata dei crediti scaduti iscritti a ruolo alla data del 30 giugno 2023.

Nello specifico all'articolo 5 comma 1 si è modificato l'articolo 5 della legge n.70/2004 e s.m., considerando che sono in atto processi di digitalizzazione e automazione, con l'intervento normativo si vuole chiarire che il processo di digitalizzazione ed automazione opera anche nello scambio dei dati e nei processi operativi tra Esattoria e Amministrazione, con riguardo alle specifiche funzioni di Esattore e limitatamente agli ambiti di operatività attribuiti ad esso dal legislatore. In materia di protezione dei dati personali trova applicazione la disciplina generale e dunque le previsioni di cui alla Legge n.171/2018 e successive modifiche, in particolare in materia di Esattoria il trattamento dei dati avviene per adempiere ad un obbligo legale, nel caso di specie all'obbligo di attivare le azioni esecutive a fronte di iscrizioni a ruolo.

Per esigenze di semplificazione è stato inoltre previsto che l'Esattoria possa espletare, a mezzo di un proprio dipendente debitamente incaricato, le funzioni notarili (di notaio ad acta) di cui all'articolo 5 della Legge 28 gennaio 2022 n.12 e successive modifiche in relazione alle sole attività specifiche dell'Esattoria e ad occuparsi delle relative formalità; si pensi in particolare alla gestione delle ipoteche.

Sempre all'articolo 5 comma 2 è stato modificato l'articolo 34 della Legge n.70/2004 e s. m.; si ricorda che con la Legge 24 giugno 2022 n.94 la durata delle dilazioni garantite è stata portata da 5 a 10 anni. Con la proposta normativa attuale si chiarisce che la dilazione si intende decaduta



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

a seguito del mancato pagamento di almeno 3 rate (contro il numero di 1 fino ad ora vigente). Rimane la decadenza con il mancato pagamento di una sola rata per le dilazioni scadute da almeno 90 giorni rispetto al piano di rientro. Questo intervento permette al debitore di gestire con maggiore elasticità eventuali criticità nel far fronte al pagamento della propria dilazione, posto che la garanzia prestata dà in ogni caso all'Esattore la possibilità di intervenire con azioni di recupero.

Un'altra modifica interviene in fase di escussione della garanzia. Nel caso in cui la garanzia sia un'ipoteca su un bene immobile, è stabilito il principio generale che si procede al pignoramento immobiliare e quindi all'attivazione della procedura che consente il soddisfacimento sul bene posto a garanzia, solo dopo una valutazione da parte dell'Esattore, tenuto conto dell'ammontare del debito residuo e della situazione economica del debitore, che il debito residuo non possa essere soddisfatto diversamente, in caso contrario procede con l'esecuzione sull'immobile. È stato inoltre previsto che le procedure di vendita, che seguono il pignoramento, non trovino applicazione se l'immobile posto a garanzia sia quello in cui il debitore e il suo nucleo familiare risiedono. Si può comunque procedere alla vendita se l'immobile è di lusso (categoria A1) oppure se uno dei componenti del nucleo familiare risulti proprietario di un altro immobile che possa essere adibito a residenza. È infine chiarito che l'ipoteca viene mantenuta fino alla vendita del bene. Il pignoramento immobiliare e l'attivazione delle procedure di vendita non sono sufficienti per la sua cancellazione che avviene immediatamente prima del passaggio di proprietà conseguente alla vendita. Anche nel caso in cui la vendita non sia possibile in quanto prima casa, l'immobile rimane ipotecato, rimanendo aperta la possibilità di soddisfacimento, in futuro, sulla stessa garanzia.

Inoltre al comma 3 dell'articolo 5 prevede l'introduzione di un nuovo articolo, il 34-bis, alla Legge n.70/2004 e successive modifiche. Si tratta di una procedura che consente a chi non ha garanzie di poter chiedere un rientro dilazionato del debito contenuto in cartella esattoriale. La promessa di pagamento permette una rateizzazione del debito per un massimo di 2 anni, contro i 10 anni previsti per le rateizzazioni garantite ex articolo 34. Al pari delle dilazioni garantite, il beneficio della promessa di pagamento decade con il mancato pagamento di 3 rate. Il tasso di interesse è invariato rispetto alle dilazioni di pagamento.

Al comma 4 dell'articolo 5 è prevista la possibilità, con riferimento alle dilazioni di pagamento non decadute, su istanza del debitore, di ristrutturare il piano di rimborso dei debiti residui, con effetto sulla durata e sull'importo delle garanzie, nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 5 del presente progetto di legge. Mentre al comma 5 è prevista la possibilità di una ristrutturazione anche delle dilazioni di pagamento decadute, per le quali però il debitore deve versare, all'atto della richiesta, il 20% delle rate scadute.

Infine si evidenzia che all'ultimo comma dell'articolo 5 è stato previsto il mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 31 dicembre 2023 apposito decreto delegato per rafforzare e potenziare ulteriormente l'azione di riscossione dei crediti.

All'articolo 6 del progetto di legge si prevede una definizione agevolata dei crediti scaduti e iscritti a ruolo. L'ultima disposizione in materia di definizione agevolata era stata adottata con la Legge di Bilancio n.207/2021 – articolo 38.

Con questo provvedimento si intende dare una possibilità alle famiglie e alle attività economiche che stanno maggiormente subendo gli effetti negativi del mercato globale, in particolare gli aumenti dei prezzi, l'incremento dei tassi di interesse e gli effetti inflazionistici.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali emesse dal Servizio Esattoria con scadenza entro il 30 giugno 2023 e prevede, rispetto ai provvedimenti precedenti, la corresponsione del 10% dell'importo delle sanzioni, l'intera vera sorte ed interessi connessi. L'istanza per aderire alla rottamazione deve comprendere tutto il debito esattoriale a carico del contribuente e non solo una parte dello stesso.

Il pagamento della definizione agevolata può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31/10/2023 - oppure in tre rate di pari importo, con le seguenti scadenze 31/10/2023, 31/01/2024 e 31/03/2024.

All'articolo 7 del progetto di legge vengono apportate modifiche e specifiche alle disposizioni relative al mancato pagamento di oneri previdenziali. In particolare è stato inserito, dopo l'articolo 98 della Legge n.70/2004 e successive modifiche l'articolo 98-bis, che sostituisce l'articolo 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto - Legge 27 giugno 2018 n.75. Tale norma specifica che ai fini dell'applicazione delle pene di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'importo non pagato di oneri previdenziali e sociali è di euro 10.000,00, inteso come importo non pagato cumulativamente e complessivamente riferito ad una o più cartelle esattoriali.

All'articolo 8, considerata strategica l'acquisizione della piena e completa proprietà della Giochi del Titano S.p.A., è prevista l'autorizzazione per acquisire le quote societarie della predetta società, detenute attualmente dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.. Con riferimento a tale acquisizione è previsto un pagamento distribuito in un periodo massimo di 5 anni, il costo verrà comunque mitigato e compensato dal maggior dividendo annuo distribuito dalla stessa società Giochi del Titano S.p.A. all'Ecc.ma Camera, così da effettuare una operazione in equilibrio di bilancio.

All'articolo 9 è stato apportato un correttivo alla normativa fiscale sull'Istituto del trust. Al riguardo infatti è stato evidenziato un disallineamento normativo, derivato dalle modifiche tempo per tempo succedutesi alla Legge 17 marzo 2005 n.38; la modifica ha apportato il necessario correttivo allineando l'articolo 6 della predetta Legge alle disposizioni dell'articolo 5.

Agli articoli 10 e 11 sono introdotti l'istituto della Residenza Fiscale non Domiciliata e il relativo regime fiscale speciale.

La residenza fiscale non domiciliata di cui all'articolo 10 è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio sammarinese per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l'anno e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche in infrastrutture ricettive che offrono standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore.

Indubbiamente il predetto permesso di soggiorno rappresenta una novità sarà mezzo e strumento in futuro di incremento importante delle entrate tributarie in materia di imposta generale sui redditi e delle indirette e opportunità di sviluppo ed incremento del comparto commerciale al dettaglio, e turistico, di tutto il Paese.

La residenza fiscale non domiciliata è concessa dalla Gendarmeria-Ufficio Stranieri alle persone fisiche che soddisfino precise condizioni dettate dalla norma. La prima caratteristica è che i residenti fiscali non domiciliati devono soggiornare in strutture alberghiere di categoria alta per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l'anno. Tali soggetti devono pagare annualmente una imposta Generale sui Redditi sostitutiva.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La residenza fiscale non domiciliata viene rilasciata con riferimento ad ogni singolo anno e scade il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda; inoltre il richiedente può presentare domanda di estensione della stessa per i figli legittimi, naturali o adottivi, minori di età. Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata deve presentare, nelle modalità previste dalla circolare del Dipartimento Affari Esteri, apposita domanda alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando una serie di documenti specificati dalla norma. La Gendarmeria-Ufficio Stranieri rilascia apposito documento attestante il permesso in trattazione a seguito della verifica di idoneità sul richiedente.

L'insussistenza o la violazione dei doveri o il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 10 comporta il diniego o la revoca immediata della residenza fiscale non domiciliata al soggetto a cui è stata accordata. Coloro i quali abbiano dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatasi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza fiscale non domiciliata. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Gendarmeria-Ufficio Stranieri, viene trasmesso all'interessato e preclude l'ottenimento di nuovi permessi negli anni successivi. L'imposta annuale di cui all'articolo 11, comma 1 è in ogni caso dovuta, senza condizione alcuna di rimborso.

L'articolo 10 stabilisce ulteriori disposizioni sulla residenza fiscale non domiciliata prevedendo che questi soggetti non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Ecc.ma Camera e non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza o soggiorno. Altresì non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall'Istituto Sicurezza Sociale; non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia il proprio regime previdenziale; non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.

Si evidenzia inoltre che i residenti fiscali non domiciliati, in deroga alla normativa vigente in materia, possono ottenere il rilascio da parte dell'Ufficio Attività Economiche di apposito Codice Operatore Economico per l'esercizio di attività economica limitatamente al periodo di residenza fiscale non domiciliata. L'attività economica svolta è soggetta al regime fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 11, ossia alla determinazione del reddito secondo le disposizioni ordinarie vigenti. Non sono dovuti contributi previdenziali né sono riconosciute prestazioni previdenziali.

Ogni soggetto autorizzato al regime di residenza fiscale non domiciliata è tenuto al pagamento di una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 da versare entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione della residenza fiscale non domiciliata. Ad esclusione dei redditi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo la predetta imposta è sostitutiva:

- a) di eventuali tasse, imposte, diritti dovuti per l'ottenimento del permesso temporaneo di soggiorno;
- b) di eventuali imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti in territorio.

L'imposta sostitutiva annuale è dovuta per ogni persona fisica che ha richiesto ed ottenuto il regime di residenza fiscale non domiciliata, mentre non è dovuta per i minori di anni 18.

Tutti i redditi prodotti dai residenti fiscali non domiciliati derivanti dall'esercizio delle attività economiche di cui al comma 13 dell'articolo 10, sono determinati secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Capo IV e del Capo 5 del Titolo II dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e deve essere applicata una aliquota proporzionale fissa nella misura del



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

5% secondo le formalità e procedure dichiarative della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Eventuali redditi di lavoro dipendente prodotti a San Marino dai residenti fiscali non domiciliati sono soggetti alla tassazione ed alle formalità previste dalla normativa fiscale sammarinese ordinaria di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Fatto salvo quanto previsto per i redditi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 11, i titolari di residenza fiscale non domiciliata non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e non si applica il *World Wide Principle*.

Con l'articolo 12 del progetto di legge, le disposizioni previste per le donazioni di beni allo Stato di cui all'articolo 41 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172 le quali, previa autorizzazione, possono beneficiare del regime di esenzione dell'imposta sulle importazioni, sono state estese anche alle opere ed immobili realizzati su terreni di proprietà dell'Ecc.ma Camera, posto che a mezzo di donazione diventano di proprietà della Ecc.ma Camera.

All'articolo 13 è stato apportato un adeguamento normativo necessario in materia fiscale, richiesto a livello internazionale OCSE, nell'ambito delle azioni BEPS, in particolare l'azione 13, e che riguarda la previsione di apposita sanzione per le società facenti parte di gruppi che rientrano nell'ambito del Decreto Delegato n.68/2019 e che non adempiono agli obblighi dichiarativi ivi previsti.

Con l'articolo 14 (Recepimento Insurance Distribution Directive – brevemente I.D.D.) sono state introdotte delle modifiche alla Legge L.I.S.F. n. 165/2005 e s. m., in particolare con riferimento al Capo II del Titolo V, che assume una nuova denominazione "Distribuzione assicurativa e riassicurativa", modificando ai commi 2,3 e 4 gli articoli 26, 27 e 28 della Legge L.I.S.F..

Si precisa che la I.D.D. è la Direttiva (UE) 2016/97 che in Italia ha trovato recepimento nel Codice delle Assicurazioni Private (brevemente C.A.P.). L'allineamento di San Marino ai nuovi standard europei della distribuzione assicurativa, che supera (non solo a livello terminologico) quella di intermediazione assicurativa, è un presupposto fondamentale per rafforzare, anche in prospettiva dell'associazione all'UE, l'essenziale interoperabilità tra i rispettivi mercati, italiano e sammarinese.

Si precisa, inoltre, che la disposizione prevista al comma 5 dell'articolo 14 è stata strutturata in forma di interpretazione autentica, non direttamente modificativa della LISF, in quanto per lo più rafforzativa di disposizioni già introdotte ma a livello di regolamentazione attuativa di BCSM (Reg.2007-02). Nello spirito della I.D.D. ed in via propedeutica alla completa revisione organica di tale regolamentazione, si ritiene pertanto quanto mai opportuno che almeno le tematiche di maggior portata giuridica, in particolare le lettere c) e d) che mutuano rispettivamente gli articoli 117 e 118 del C.A.P., siano chiarite in una norma di rango legislativo.

Infine le modifiche cui all'articolo 14 divengono efficaci dal 1 gennaio 2024. Posto che la legge deve precedere, e con ciò legittimare, l'atto regolamentare ma, al contempo, intervenendo in modifica di norme preesistenti, deve anche evitare, nelle more di tale atto, dei vuoti normativi o delle discrasie tra i diversi livelli (primario e secondario) della medesima disciplina, è stato introdotto un termine iniziale di decorrenza che consenta di garantire alla nuova regolamentazione la necessaria sincronia.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

All'articolo 15 del progetto di legge sono previste disposizioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Al comma 1 il ricorso all'interpretazione autentica, in luogo della diretta modifica della disposizione interpretata, mira a salvaguardare dagli eventuali effetti prescrittivi anche le sanzioni più risalenti. La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata al recupero dei crediti sanzionatori di più difficile esazione (anche per problemi di esecutività all'estero), e al riguardo si tenta di sfruttare l'efficacia deterrente di una messa online della sanzione, evitabile mediante il suo pagamento (salvo quando non già pubblicata in mancanza di eccezionali cause esimenti). Tale disposizione varrà non solo per le sanzioni più risalenti (ante 2020) ma anche per quelle più recenti mano a mano che, in assenza di pagamento, decorrano i 3 anni solari dalla loro irrogazione (quando non in regime di sospensione per pregiudiziale penale). Il comma 3 invece rappresenta un intervento normativo per prevenire i casi di abuso di denominazione sanzionati dall' articolo 2 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, intervenendo (sostituendolo) sul punto 3) del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.17.

Con l'articolo 16 vengono introdotte alcune disposizioni a parziale ristoro degli indennizzi erogati dall'Ecc.ma Camera ai sensi del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9.

All'articolo 17 è disposto che eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni delle disposizioni di cui alla Legge 2 agosto 2019 n.120, relativa alla riforma in materia di navigazione marittima, così come eventuali testi coordinati in materia, sono disposte mediante decreto delegato, stante la continua evoluzione del mercato ed anche la necessità di aggiornamenti in ragione delle maggiori attività che l'Autorità intenderà avviare.

All'articolo 18 sono apportate invece delle modifiche ed integrazioni alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche, in particolare all'articolo 52 della predetta Legge, che reca disposizioni sulla Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Nomina composizione e funzionamento, la modifica riguarda la possibilità di fare gestire il fondo autonomo dell'Autorità Garante, oltre che al personale della struttura della stessa Autorità, anche ad un delegato esterno; e all'articolo 2 del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n. 90 e successive modifiche la modifica riguarda il compenso dei componenti dell'Autorità Garante.

Con l'articolo 19 del progetto di legge, al comma 1 si interviene sui progetti e l'attuazione della Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67 e s. m., prevedendo altresì tra le opere da realizzare il Polo Museale, la rete ciclopedonale e l'Ospedale di Stato, intervenendo quindi con la modifica della lettera a) comma 4, dell'articolo 11 della Legge n.171/2022.

L'articolo 20, in ragione degli eventi atmosferici recenti e purtroppo ormai ricorrenti, contiene un intervento normativo, definiamolo straordinario e di semplificazione, nell'ambito della procedura d'appalto delle opere pubbliche, limitatamente e con riferimento agli interventi di manutenzione del manto stradale di carattere ordinario per i quali si preveda una necessità ricorrente durante l'anno derivante proprio da eventi atmosferici, semplificazione che consiste nella non applicazione del limite di euro 50.000,00 per il singolo intervento manutentivo nonché il limite numerico di 10 imprese previsto per la stipula di accordi di cui al comma 7 dell'articolo 24 del decreto delegato 15 giugno 2011 n.97.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

All'articolo 21 è previsto che le funzioni di segreteria del Commissariato Generale per l'EXPO e per gli eventi organizzati dal Bureau International des Expositions (BIE) sono svolte dal Dipartimento Affari Esteri, mentre le funzioni di Commissario Generale sono assegnate al Direttore di Dipartimento afferente alla Segreteria di Stato con delega all'EXPO.

L'attribuzione di tali funzioni di Commissario Generale e quella di segreteria del Commissariato Generale consente di definire in maniera più strutturata e gestire in continuità le attività propedeutiche e preparatorie nei periodi nei quali non è attivo il commissariato per ogni singolo evento.

Con l'articolo 22 è autorizzata la partecipazione della Repubblica di San Marino all'Esposizione Universale di Osaka 2025. A tal fine viene istituito il Commissariato Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka 2025, che avrà sede presso l'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.P.A.

Il Commissario Generale verrà nominato dal Congresso di Stato e sul bilancio dello Stato 2023, per tale partecipazione, sono stanziati euro 300.000,00 su apposito capitolo. Inoltre entro il 31 dicembre 2023 il Congresso di Stato dovrà adottare apposito decreto delegato che disciplini la durata, l'articolazione, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento del Commissariato Generale Osaka 2025 nonché l'utilizzo delle risorse stanziare.

L'articolo 23 interviene in merito alla norma sulla residenza atipica pensionati, apportando una semplice modifica dei termini entro cui la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può deliberare.

L'articolo 24 a seguito della difficoltà di reperire medici specialistici introduce la possibilità per il Comitato Esecutivo dell'ISS di stipulare appositi contratti con medici iscritti a specifici corsi di specializzazione.

L'articolo 25 ha l'obiettivo di fissare un termine alla revisione e al reclamo dei provvedimenti che dispongono le confische, prevedendo la trasmissione della comunicazione all'Ecc.ma Camera per l'apertura dei fascicoli oggetto di revisione o reclamo dando la possibilità alla stessa di presentare le memorie.

L'articolo 26 infine, riporta il nuovo schema di bilancio dello Stato per l'esercizio 2023.

Il presente progetto di legge, che sarà ovviamente oggetto di confronto in Consiglio Grande e Generale, potrà essere oggetto in seconda lettura di integrazioni ed adeguamenti, che potranno emergere, oltre che dalla rilevazione di ulteriori dati, necessità ed informazioni, anche dal confronto politico in aula.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Marco Gatti)